



Professionisti Associati
Prato

Prato, 08 Marzo 2022

Lettera informativa n. 12/2022

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

OGGETTO:

SPECIALE

MILLEPROROGHE - ANTIFRODI – ENERGIA

Indice:

- 1) Milleproroghe (DL 228/2021);
- 2) Antifrodi (DL 13/2022);
- 3) Decreto Energia (DL 17/2022).

Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative



Professionisti Associati
Prato

Sono evidenziate in giallo le parti di maggior interesse per la fiscalità delle partite iva (imprese, lavoratori autonomi e professionisti).

Non sono evidenziate le parti di interesse più generale.

1. MILLEPROROGHE (DL 228/2021)

Il D.L. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, è stato convertito con L. 15/2022, pubblicata sul S.O. n. 8/L della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 1,	Proroga tenuta assemblea in modalità telematica Viene estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle Spa e delle Srl disposte dall'articolo 106, D.L. 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.
Articolo 3, comma 1-ter	Riduzione capitale sociale Viene modificato l'articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, estendendo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, la non applicazione di alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).
Articolo 3, commi 4-bis e 4-ter	Operatività straordinaria del Fondo garanzia pmi nell'anno 2022 Viene modificato l'articolo 1, L. 234/2021 e in particolare: - al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le pmi, è previsto che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal D.M. 6 marzo 2017, la garanzia del Fondo è concessa: 1. per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, D.M. 6 marzo 2017; 2. per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione; - al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le pmi, viene eliminato il riparto dell'importo dei 210.000 milioni di euro tra <i>stock</i> di garanzie in essere al 2021 e garanzie da concedere nel 2022, disponendo che l'importo in questione sia destinato a entrambi le finalità, senza specifica quantificazione.



Professionisti Associati
Prato

	<p>Viene, inoltre, introdotta nell'articolo 13, comma 1, D.L. 23/2020, la nuova lettera <i>m-ter</i>) prevedendo che, per i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo in via straordinaria, di cui alle precedenti lettere <i>m</i>) e <i>m-bis</i>), il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel corso dell'anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.</p>
Articolo 3, comma 5- <i>bis</i>	<p>Sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta</p> <p>Introducendo il nuovo comma 6-<i>quinqies</i>1 all'art. 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, viene previsto che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione (100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è stata effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).</p>
Articolo 3, comma 5- <i>septies</i>	<p>Agevolazione prima casa</p> <p>Intervenendo sull'articolo 24, D.L. 23/2020, viene prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa.</p>
Articolo 3, comma 5- <i>quinquiesdecies</i>	<p>Sospensione ammortamenti</p> <p>Modificando l'articolo 60, comma 7-<i>bis</i>, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, viene estesa la possibilità di non procedere fino al limite del 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anche per il periodo di imposta 2021.</p>
Articolo 3, comma 6- <i>septies</i>	<p>Innalzamento limite del contante</p> <p>Viene modificata la previsione di cui all'articolo 49, comma 3-<i>bis</i>, D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p>
Articolo 3- <i>bis</i>	<p>Norma di interpretazione autentica recupero Iva fallimenti</p> <p>Viene chiarito che la previsione di cui all'articolo 18, D.L. 73/2021, con cui è stata prevista la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva da mancato pagamento già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa, decorre dalle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.</p>
Articolo 3- <i>quater</i>	<p>Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</p> <p>Intervenendo sull'articolo 1, commi 1054 e 1056, L. 178/2020 vengono estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p>



Professionisti Associati
Prato

Articolo 3-quinquies	<p>Proroga disposizioni di semplificazione per il commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi</p> <p>Vengono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 4 e 5, D.L. 137/2020, che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none">- consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse;- escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Articolo 3-sexies	<p>Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio</p> <p>Viene stabilito che le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per le attestazioni, per le asseverazioni di congruità delle spese e per il rilascio del visto di conformità per tutti gli interventi edilizi agevolabili, i relativi costi possano fruire della detrazione fiscale.</p>
Articolo 3-septies	<p>Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche</p> <p>Viene previsto che per l'anno 2022, il termine per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, L. 124/2017, in caso di inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, è prorogato al 1° gennaio 2023.</p>
Articolo 9, comma 6	<p>Destinazione 5 per mille</p> <p>Viene stabilito che la previsione di cui la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'Irpef relativa alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, fino al 31 dicembre 2022, decorre dal secondo anno successivo a quello di operatività del Runts, limitatamente a:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Onlus di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, iscritte all'anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 luglio 2020;2. enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), D.L. 40/2010. Le Onlus e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, D.Lgs. 117/2017, che non sono già regolarmente accreditate al 5 per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al 5 per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3, D.P.C.M. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
Articolo 11, comma 1	<p>Etichettatura imballaggi</p> <p>È rinviato al 31 dicembre 2022, il termine a decorrere dal quale, ai sensi dell'articolo 15, co 6, D.L. 183/2020, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.</p> <p>I prodotti privi dei requisiti di cui sopra e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.</p> <p>Il Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni dal 31 dicembre 2021, adotterà, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura.</p>



Professionisti Associati
Prato

Articolo 11, comma 5-ter	Revisione macchine agricole Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al D.M. 20 maggio 2015, sono fissati: a) per i veicoli immatricolati entro il 31/12/1983, al 31 dicembre 2022; b) per i veicoli immatricolati dal 1/1/1984 al 31/12/1996, al 31 dicembre 2023; c) per i veicoli immatricolati dal 1/1/1997 al 31/12/2019, al 31 dicembre 2024; d) per i veicoli immatricolati dopo il 1/1/2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione
Articolo 11, comma 5-septies	Accesso agli incentivi per impianti a biogas Vengono prorogati al 2022, gli incentivi di cui alla L. 145/2018, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.
Articolo 14, comma 2-ter	Accesso ai contributi per l'editoria e loro determinazione In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, D.L. 104/2020, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 70/2017.
Articolo 16, comma 3	Proroga contenzioso tributario da remoto Intervenendo sull'articolo 27, comma 1, primo periodo, D.L. 137/2020, viene prorogato al 30 aprile 2022 il termine entro il quale è ammessa l'udienza da remoto. Entro tale termine il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle Commissioni Tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi.
Articolo 18-bis	Proroga contributi finanziari in favore delle aziende agricole Viene prorogata, a tutta la durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19, la possibilità, per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.
Articolo 20, comma 1	Proroga interventi da parte di enti territoriali e CCIAA Viene prorogato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale sono ammessi aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali da parte di enti territoriali e CCIAA, mentre al 30 giugno 2022, sono prorogati i finanziamenti agevolati, le garanzie sui prestiti e i contributi ai costi fissi non coperti e sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.
Articolo 20-bis	Proroga versamento Irap Posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap sospesa ai sensi dell'articolo 24, D.L. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".



2. ANTIFRODI (DL 13/2022)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, il D.L. 13/2022 “*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.*”. Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal 26 febbraio 2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, co. 2, lettera a)	<p>Modifiche alla disciplina della cessione del credito edilizio</p> <p>Apportate alcune modifiche all’articolo 121, DL 34/2020 in materia di opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Le alternative concesse sono:</p> <p>a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-<i>bis</i>, co. 4, DL 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;</p> <p>b) la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-<i>bis</i>, co. 4, DL 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.</p> <p>Per effetto del nuovo co. 1-<i>quater</i>, per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui sopra, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento direttoriale.</p>
Articolo 1, co. 2, lettera b)	<p>Modifiche alla disciplina della cessione di altri crediti</p> <p>È stato integrato anche l’articolo 122, DL 34/2020 disciplinante le opzioni per l’utilizzo di altri crediti, ammettendo 2 ulteriori cessioni solo se a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-<i>bis</i>, co. 4, DL 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.</p>



Professionisti Associati
Prato

Articolo 1, co. 3	<p>Compensabili anche le imposte sulle transazioni finanziarie</p> <p>Viene introdotta la nuova lettera <i>d-bis</i>) all'articolo 17, co. 2, D.Lgs. 241/1997, prevedendo la possibilità di compensazione anche per l'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 491-500, L. 228/2012.</p>
Articolo 1, co. 4, lettera a)	<p>Cessione credito di imposta imprese turistiche</p> <p>Modificando l'articolo 1, co. 8, DL 152/2021, viene stabilito che anche il credito di imposta riconosciuto alle imprese turistiche, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione dell'art. 122-<i>bis</i>, co. 4, DL 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli.</p> <p>A tal fine è previsto che le modalità attuative relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
Articolo 1, co. 4, lettera b)	<p>Cessione credito di imposta digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator</p> <p>Modificando l'articolo articolo 4, co. 2, DL 152/2021, viene stabilito che anche il credito di imposta riconosciuto per la digitalizzazione alle agenzie di viaggio e ai <i>tour operator</i>, è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, D.Lgs. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-<i>bis</i>, co. 4, DL 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli.</p> <p>Le modalità attuative relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>
Articolo 5	<p>Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili</p> <p>A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:</p> <ul style="list-style-type: none">a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. <p>Entro 30 giorni decorrenti dal 26 febbraio 2022, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, co. 11, D.Lgs. 79/1999.</p>



3. DECRETO ENERGIA (DL 17/2022)

Il D.L. 17/2022, c.d. Decreto Energia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 2, co. 1	<p>Riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas</p> <p>Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, co. 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%.</p> <p>Se le somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.</p>
Articolo 4	<p>Credito d'imposta a favore delle imprese energivore</p> <p>Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.</p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, co. 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
Articolo 5	<p>Credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale</p> <p>Alle imprese a forte consumo di gas naturale, da intendersi come quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021 e hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a 0,25 GWh, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici,</p>



Professionisti Associati
Prato

	<p>è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, co. 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
Articolo 6, commi 3 e 4	<p>Credito di imposta per l'acquisto dell'AdBlue in favore del settore dell'autotrasporto</p> <p>Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell'Iva del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, co. 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
Articolo 6, commi 5 e 6	<p>Credito di imposta per l'acquisto del gas da trazione in favore del settore dell'autotrasporto</p> <p>Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, co. 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base</p>



Professionisti Associati
Prato

	<p>imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, Tuir. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto e all'effettuazione dei controlli.</p>
Articolo 8	<p>Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia Viene introdotto il nuovo co. 14-<i>septies</i> all'articolo 1, DL 23/2020, stabilendo che fino al 30 giugno 2022 le garanzie Sace sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Viene modificato l'articolo 13, co. 1, lettera a), DL 23/2020 stabilendo che fino al 30 giugno 2022, la commissione relativa alle garanzie non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.</p>
Articolo 14	<p>Credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle Regioni del Sud Alle imprese che effettuano investimenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti a ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal Regolamento (UE) 651/2014.</p>
Articolo 23	<p>Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative È istituito un Fondo nello stato di previsione del Mise, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale. Con uno o più D.P.C.M., da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 2 marzo 2022, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse.</p>
Articolo 29	<p>Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni Intervenendo sull'articolo 2, co. 2, DL 282/2002, viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2022. Rispetto al passato è modificato il termine di versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata della stessa che viene individuato nel 15 giugno 2022; inoltre, l'aliquota è innalzata al 14%.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,
Professionisti Associati